



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Area delle Politiche Europee e Internazionali

Nota tecnica sulla proposta della Commissione Europea: “nuove regole di governance economica dell’Unione Europea adatte per il futuro”.

Stefano Palmieri* (28 Aprile 2023)

Vista l’importanza della proposta avanzata dalle Commissione il 26 aprile scorso, in merito alla elaborazione di nuove regole per la governance economica dell’Unione Europea, presentiamo qui di seguito una sintesi dei principali elementi di novità della proposta.

La Commissione auspica che la proposta sia adottata entro la fine del 2023, sarà quindi fondamentale l’accompagnamento della presidenza di turno del Consiglio che, dal luglio ’23, spetterà alla Spagna. Da una prima lettura la Commissione intende proporre nel nuovo quadro di governance economica europea un approccio NGEU e questo, rappresenta un interessante elemento di novità nella continuità. Elemento di novità, perché si intende riproporre un approccio sperimentato in tempi eccezionali (crisi pandemica) che ha rappresentato comunque una svolta nelle politiche macroeconomiche dell’UE e lo si vuole proporre come metodo di lavoro – da qui la continuità - in un ambito particolarmente sensibile come quello della contabilità fiscale degli SM dell’UE.

Nonostante le critiche formulate dalla nostra organizzazione e dalla Confederazione Europea dei Sindacati, la Commissione non ha raccolto, nel formulare la sua proposta, il richiamo all’applicazione di una “golden rule” per gli investimenti, in grado di assicurare la transizione

* CGIL - Area delle Politiche Europee e Internazionali – Comitato Economico e Sociale Europeo CESE.

verde e digitale. Riteniamo che l'esclusione della "golden rule" rappresenti comunque un'occasione persa dalla Commissione per assicurare un percorso di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

Al momento non è chiaro il ruolo "maggiore" che dovrebbero assumere le istituzioni fiscali indipendenti degli SM dell'UE. Così come sarebbe auspicabile un maggior ruolo - nell'attività di monitoraggio svolta dal semestre europeo - da parte delle organizzazioni della società civile e soprattutto delle parti sociali.

In un contesto, come quello delineato dal nuovo quadro di governance economica, assumerà un ruolo fondamentale il processo del semestre europeo. Gli investimenti e le riforme presenti nei piani nazionali di rientro dal debito dovranno, infatti, tener conto sia delle indicazioni elaborate dal semestre europeo in merito alle sfide che tali piani dovranno affrontare e, cosa ancora più importante, le Raccomandazioni specifiche per paese. Il reale coinvolgimento delle parti sociali nel processo del semestre europeo assume quindi una valenza strategica da realizzare attraverso una consultazione formale e strutturata in tutte le fasi del processo: elaborazione, consultazione, monitoraggio e valutazione.

Così come desta delle perplessità l'aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del PIL annuo come parametro di riferimento fintanto che il disavanzo rimane al di sopra del 3% del PIL. Una misura, questa, che richiederebbe impegni così gravosi per alcuni Stati membri dell'UE tale da pregiudicare il conseguimento delle priorità comuni dell'Unione, fra le quali il pilastro europeo dei diritti sociali, la transizione verde e digitale.

In altri termini non sembra che con la proposta della Commissione si sia attuato un processo decisionale in grado di realizzare una reale parità di trattamento tra governance economica e governance sociale.

La proposta

La Commissione Europea ha presentato ieri la proposta legislativa per riformare la nuova governance economica dell'Unione Europea (UE) per il futuro. L'obiettivo della proposta è quello di **rafforzare da un lato la sostenibilità del debito pubblico degli Stati Membri (SM) dell'UE**, attraverso *la riduzione dei livelli crescenti del debito* (a seguito della crisi pandemica) e, dall'altro, **promuovere una crescita inclusiva e sostenibile in tutti gli SM dell'UE**, attraverso *un complesso di investimenti e di riforme*. La proposta è sostanzialmente rivolta a rimuovere le mancanze dell'attuale quadro legislativo che, nei fatti, ha reso inapplicabili nel passato tali norme.

La proposta della Commissione presenta un quadro di riferimento sicuramente più semplice e in grado di considerare le differenti sfide di bilancio che si trovano ad affrontare gli SM dell'UE.

La proposta si basa essenzialmente sui seguenti principi:

- ✓ **un rafforzamento della titolarità nazionale** della responsabilità di bilancio degli SM dell'UE, con piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine che riuniscono le politiche fiscali, di riforma e di investimento di ciascuno Stato membro, all'interno di un quadro comune e condiviso dell'UE. Riforme e investimenti che dovrebbero contribuire a realizzare l'economia verde, digitale e resiliente del futuro e rendere l'UE più competitiva;
- ✓ **l'applicazione di regole più semplici e trasparenti**, con percorsi di risanamento fiscale formulati in termini di obiettivi pluriennali di spesa che assicurino la reale riduzione del debito pubblico e il mantenimento dei deficit al di sotto del 3% del PIL;
- ✓ **la maggiore applicazione di garanzie comuni** come contropartita del maggiore margine di manovra degli Stati membri per stabilire i propri percorsi di aggiustamento di bilancio;
- ✓ **l'introduzione di nuovi standard minimi a livello di UE per l'indipendenza e la capacità tecnica delle istituzioni fiscali nazionali indipendenti** (che saranno chiamate ad attuare **un ruolo di monitoraggio**), nonché l'introduzione di regole di conformità in merito alle raccomandazioni di tali istituzioni.

Sulla base di questi principi la proposta tende a semplificare l'attuale quadro di governance economico attraverso le seguenti novità:

- in primo luogo, la sorveglianza di bilancio si concentrerà ora su **un unico indicatore operativo**, vale a dire gli obiettivi di spesa pluriennali dello Stato membro, come approvato dal Consiglio. Questi serviranno da base per l'esecuzione della sorveglianza di bilancio annuale per tutta la durata del *piano strutturale di bilancio a medio termine* dello Stato membro (*quattro anni con una possibile estensione di tre anni*). Diverse disposizioni del quadro precedente, come *il parametro per la riduzione del debito, il parametro per la riduzione del saldo strutturale, la procedura per scostamento significativo e la matrice dei requisiti di aggiustamento di bilancio* cesseranno di esistere;
- in secondo luogo, il monitoraggio annuale da parte della Commissione sarà meno gravoso per gli Stati membri. Invece di proporre raccomandazioni annuali di politica fiscale, la Commissione si concentrerà sul rispetto da parte degli Stati membri degli **obiettivi di spesa pluriennali**. Gli Stati membri *dovranno presentare relazioni annuali incentrate sull'attuazione invece dei programmi annuali di stabilità o di convergenza e dei programmi nazionali di riforma*;
- in terzo luogo, la riforma **semplificherà le procedure di esecuzione**, che saranno per lo più attivate da scostamenti dagli obiettivi di spesa pluriennali concordati per le procedure per disavanzi eccessivi "*basate sul debito*", con la procedura che rimarrà invariata in caso di disavanzi superiori al 3% del PIL.

Le proposte tendono ad indirizzarsi verso un quadro di sorveglianza principalmente basato sul rischio che, oltre a porre al centro **la sostenibilità del debito** differenzia i singoli SM sulla base delle sfide collegate al loro debito pubblico. In questo specifico contesto:

- Per ciascuno Stato membro con un disavanzo pubblico superiore al 3% del PIL o un debito pubblico superiore al 60% del PIL, la Commissione pubblicherà una "**traiettoria tecnica**" specifica per paese. Sulla base di questa traiettoria si cercherà di garantire – attraverso orientamenti espressi dalla Commissione agli SM – che il

percorso della spesa netta incluso nei piani di bilancio strutturali di medio periodo sia coerente con **un percorso del debito**:

- plausibilmente discendente;
- o che rimanga a livelli prudenti;

e che comunque **il disavanzo** rimanga o sia portato e mantenuto al di sotto del 3% del PIL nel medio termine;

- Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al 3% del PIL e un debito pubblico inferiore al 60% del PIL, la Commissione fornirà informazioni tecniche agli Stati membri per garantire che il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL anche nel medio termine;
- I piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire **impegni di riforma e investimenti pubblici** che aumenteranno il potenziale di crescita degli Stati membri e, a loro volta, ridurranno gli elevati livelli di indebitamento.

Verranno applicate **clausole di salvaguardia comuni** per garantire la sostenibilità del debito:

- ***I valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL per il disavanzo e il debito rimarranno invariati;***
- ***Il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrà essere inferiore alla fine del periodo di piano rispetto all'inizio di tale periodo;*** e dovrà essere attuato un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del PIL all'anno come parametro di riferimento fintanto che il disavanzo rimane al di sopra del 3% del PIL;
- Inoltre, gli Stati membri che beneficiano di un periodo di aggiustamento di bilancio esteso dovranno realizzare la maggior parte dell'aggiustamento durante i primi quattro anni coperti dal piano.

La proposta intende rafforzare l'applicazione del quadro normativo. Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sullo stato di avanzamento per facilitare un monitoraggio e un'applicazione più efficaci dell'attuazione degli impegni presi nei loro piani. Per gli Stati membri che devono far fronte a notevoli problemi di debito pubblico, le deviazioni dal

percorso di aggiustamento di bilancio concordato porteranno automaticamente all'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Tutti gli Stati membri saranno tenuti ad affrontare - nei loro piani strutturali di bilancio a medio termine - le priorità individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo. Gli Stati membri potranno beneficiare di un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale proponendo una serie specifica di riforme e impegni di investimento conformi a determinati criteri. Il periodo di adeguamento potrebbe essere esteso da quattro a un massimo di sette anni.

La serie di ***impegni di riforma e investimento*** (che potrebbero includere riforme concordate nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza di NGEU) sarà approvata dal Consiglio dopo una valutazione da parte della Commissione rispetto a chiari ***criteri comuni*** stabiliti nella normativa. Questi criteri includono se gli impegni di riforma e investimento:

- favoriscono la crescita;
- sostengono la sostenibilità del debito;
- rispondono alle priorità e agli obiettivi comuni dell'UE e alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese indirizzate allo Stato membro nel contesto del semestre europeo.

Il mancato rispetto degli impegni che giustificano la proroga farebbe scattare azioni esecutive.

La proposta della Commissione non introduce un trattamento speciale per nessun particolare tipo di investimento, mira infatti a promuovere gli investimenti attraverso un percorso di aggiustamento fiscale medio, che lascerà agli Stati membri la possibilità di decidere in merito alle loro priorità di spesa pubblica e fornirà incentivi per impegnarsi in una serie di riforme e investimenti che rispondano a criteri comuni e trasparenti dell'UE, soggetti a criteri comuni tutele di sostenibilità del debito.

Il semestre europeo

Il ***semestre europeo*** rimarrà il canale chiave per la Commissione e il Consiglio per monitorare il rispetto, da parte degli Stati membri, dei loro impegni di riforma e di investimento.

Tutti gli Stati membri saranno tenuti ad affrontare le **priorità** individuate nelle **raccomandazioni specifiche per paese** formulate nell'ambito del semestre europeo nei loro **piani strutturali di bilancio a medio termine**. Questi piani uniranno gli attuali **programmi di stabilità e convergenza** con i **programmi nazionali di riforma**. Dovranno tenere conto **dei piani per la ripresa e la resilienza** degli Stati membri per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza per garantire la coerenza delle politiche. Gli Stati membri riferiranno annualmente sui progressi nell'attuazione di tali impegni e sulle azioni intraprese per dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese. La Commissione controllerà il rispetto di tali impegni nazionali.

Il 2023 è un anno transitorio in cui si applica ancora l'attuale legislazione del patto di stabilità e crescita, ma **le raccomandazioni fiscali specifiche per paese per il 2024** prenderanno già in considerazione alcuni elementi della riforma proposta. Le raccomandazioni consentiranno ai governi nazionali di attuare una maggiore titolarità dell'aggiustamento fiscale, laddove ciò sia coerente con la legislazione vigente.

Le procedure per i disavanzi eccessivi del deficit e del debito

La procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) per il superamento del valore di riferimento del 3% del PIL resta invariata. È un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'UE che è stato efficace nell'influenzare il comportamento fiscale ed è ben compreso dai responsabili politici e dal pubblico in generale, grazie alla sua semplicità.

La procedura per i disavanzi eccessivi per le violazioni del debito pubblico del valore di riferimento del 60% del PIL è rafforzata sia per la sua attivazione che per l'abrogazione.

Si concentrerà sulle deviazioni degli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60% del PIL dal percorso di spesa netta che lo Stato membro si è impegnato e che è stato approvato dal Consiglio, nell'ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. Per uno Stato membro che deve far fronte a notevoli sfide del debito pubblico, una deviazione dal percorso di spesa netta concordato comporterà automaticamente l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Le traiettorie tecniche per il percorso della spesa netta

Per gli Stati membri con un *debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60% del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3% del PIL*, la Commissione emetterà *traiettorie tecniche per il percorso della spesa netta*. Tale traiettoria tecnica riguarderà il periodo minimo di adeguamento di quattro anni del Piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine, e la sua possibile proroga per un massimo di tre anni. Il suo scopo è fornire orientamenti agli Stati membri quando progettano il loro percorso di spesa netta che sarà incluso nel loro piano strutturale di bilancio a medio termine. La traiettoria tecnica sarà differenziata per ciascuno Stato membro e terrà conto delle sue sfide in materia di debito pubblico. In particolare, assicurerà che:

- ✓ il rapporto debito pubblico è posto su un percorso plausibilmente discendente o si mantiene su livelli prudenti;
- ✓ il disavanzo pubblico è portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL;
- ✓ l'indice di indebitamento pubblico è inferiore alla fine del periodo di piano rispetto all'inizio di tale periodo;
- ✓ dovrà essere attuato un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del PIL all'anno come parametro di riferimento fintanto che il disavanzo rimane al di sopra del 3% del PIL;
- ✓ lo sforzo di bilancio nell'orizzonte del piano è almeno proporzionale allo sforzo totale nell'intero periodo di aggiustamento.

Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al valore di riferimento del 3% del PIL e un debito pubblico inferiore al valore di riferimento del 60% del PIL, la Commissione fornirà informazioni tecniche sul saldo primario strutturale necessarie per garantire che il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del 3 % del valore di riferimento del PIL.

L'analisi della sostenibilità del debito nel medio termine

L'analisi della sostenibilità del debito (DSA) è un quadro consolidato, che riflette le molteplici dimensioni delle sfide per la sostenibilità del debito nel medio termine. Consente una valutazione approfondita dei rischi per le traiettorie del debito in caso di mancata ulteriore

azione politica, tenendo conto delle diverse condizioni macrofinanziarie e dell'impatto previsto sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione.

Il quadro DSA della Commissione è in linea con gli approcci all'avanguardia utilizzati in altre istituzioni, come la BCE e l'FMI, ed è documentato in modo trasparente e completo nelle pubblicazioni periodiche della Commissione. Il quadro viene inoltre regolarmente discusso con gli Stati membri e si basa su una serie di presupposti concordati con essi. La metodologia DSA è pubblicata e presentata in piena trasparenza nel Debt Sustainability Monitor 2022.

Un approccio più semplicistico, basato ad esempio solo sul livello del debito, trascurerebbe l'importanza della traiettoria del debito e delle determinanti fondamentali dei rischi per la sostenibilità del debito. L'uso del DSA non complicherà il quadro di sorveglianza fiscale. Il DSA sarà utilizzato solo al momento della predisposizione del **piano strutturale-finanziario di medio termine, nelle traiettorie tecniche di bilancio della Commissione, nello sviluppo degli obiettivi pluriennali di spesa da parte dello Stato membro** e come **base per valutare il piano proposto dallo Stato membro**.

Una volta approvati dal Consiglio, **gli obiettivi di spesa diventano l'unica base per la sorveglianza fiscale**. Se l'esecuzione del bilancio di uno Stato membro si discosta dagli obiettivi, scattano azioni esecutive. Trasparenza e prevedibilità saranno pertanto garantite nell'orizzonte di attuazione del piano.

Il ruolo delle istituzioni fiscali indipendenti

Le istituzioni fiscali indipendenti hanno dimostrato di promuovere la prudenza fiscale e rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Sebbene siano tradizionalmente incaricate di monitorare il rispetto del quadro nazionale, un'estensione del loro ruolo al quadro di governance economica dell'UE può rafforzare la titolarità nazionale.

La proposta della Commissione prevede che le istituzioni fiscali nazionali indipendenti forniscano una **valutazione della conformità dei risultati di bilancio riportati nella relazione nazionale annuale sui progressi compiuti**.

Poiché un ruolo più forte richiede maggiori salvaguardie per l'indipendenza e le risorse, la direttiva modificata propone alcuni nuovi requisiti volti a rafforzare l'indipendenza delle istituzioni fiscali, migliorare l'accesso ai dati e migliorare le capacità tecniche e la responsabilità.

L'autonomia dei parlamenti nazionali

La proposta non interferisce con le competenze dei parlamenti nazionali degli Stati membri. Per la Commissione si darà maggiore flessibilità agli Stati membri nella progettazione del loro aggiustamento di bilancio e nella scelta dei loro impegni di riforma e investimento, rispetto alle norme attuali.

Secondo le nuove proposte, gli Stati membri sceglieranno il percorso della spesa netta, nonché gli impegni di riforma e di investimento che includeranno nei loro piani strutturali di bilancio a medio termine. L'adozione di questi piani, da parte degli Stati membri, è soggetta alle rispettive procedure nazionali di adozione che determinano il ruolo e le competenze dei parlamenti nazionali.

Il livello dell'UE non interferisce e non può interferire in questo processo nazionale, poiché queste proposte legislative riguardano il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Gli Stati membri dovranno attuare gli attuali requisiti in attesa di un accordo sulle proposte di riforma?

Finché queste proposte legislative non saranno adottate, continuerà ad applicarsi l'attuale quadro giuridico. Allo stesso tempo, per consentire un ponte efficace verso il funzionamento della futura serie di norme di bilancio dell'UE e per tenere conto delle sfide attuali, ***alcuni elementi delle proposte della Commissione potrebbero essere incorporati nel ciclo di sorveglianza di bilancio avviato in primavera 2023***. In tal senso, l'8 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla politica di bilancio per il 2024. Tali orientamenti riflettono la situazione economica e la situazione specifica di ciascuno Stato membro, nonché quegli elementi degli orientamenti di riforma della Commissione che sono coerenti con lo spirito del quadro giuridico esistente.

Il funzionamento pratico dei piani fiscali strutturali di medio periodo

I governi definiranno innanzitutto le loro ***politiche fiscali e strutturali a medio termine***, considerando le ***traiettorie di aggiustamento tecnico fornite dalla Commissione***, sulla base del ***quadro di analisi della sostenibilità del debito della Commissione***. I piani dovrebbero

idealmente essere definiti a seguito di un ampio e approfondito dibattito politico e tecnico a livello nazionale e tenendo conto dei pareri delle istituzioni fiscali nazionali indipendenti.

Prima della presentazione ufficiale dei piani, ***una discussione tra i governi e la Commissione*** chiarirà i diversi aspetti delle bozze di piani, comprese le possibili riforme e gli investimenti che i governi intendono attuare e che potrebbero consentire un percorso di aggiustamento fiscale esteso e più graduale.

I piani dovrebbero ***durare quattro o cinque anni, a seconda del ciclo elettorale di un Paese***, e saranno vincolanti una volta approvati dal Consiglio. ***I nuovi governi possono chiedere di rivedere i piani esistenti prima della loro scadenza, soprattutto se hanno priorità politiche diverse per le riforme, gli investimenti o la composizione del bilancio.*** Tuttavia, il nuovo percorso di aggiustamento di bilancio non dovrebbe comportare uno sforzo di aggiustamento di bilancio inferiore o posticipato.

I governi dovrebbero già iniziare a considerare le politiche fiscali e strutturali di medio termine che saranno incluse nei loro piani fiscali-strutturali di medio periodo. ***La Commissione intende far approvare la proposta legislativa del nuovo quadro di bilancio dell'UE alla fine del 2023. Gli Stati membri e la Commissione possono discutere progetti di piani nel primo trimestre del 2024.***

I piani strutturali di bilancio a medio termine includeranno le riforme e gli investimenti necessari per prevenire o correggere gli squilibri macroeconomici.

I piani seguiranno un dialogo tecnico con la Commissione basato sull'esame approfondito della Commissione e, se del caso, sulle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo. Ciò dovrebbe tradursi in una maggiore titolarità dell'agenda politica degli Stati membri e portare all'attuazione di piani strutturali di bilancio a medio termine completi e ambiziosi che includano le azioni politiche necessarie per affrontare gli squilibri.

L'effettiva attuazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine sarà l'elemento chiave per valutare la risposta politica degli Stati membri nell'affrontare gli squilibri macroeconomici. La risposta politica agli squilibri e il ruolo delle politiche nell'evoluzione degli squilibri costituiranno un criterio importante per decidere in merito alla classificazione degli squilibri.

Se viene individuata una nuova fonte di squilibri mentre è già in atto un piano, sarà avviato un dialogo con gli Stati membri, per raggiungere un'intesa comune sulle misure necessarie per affrontarli. In tali casi, il piano in vigore, di norma, non sarà riaperto poiché troppe riaperture dei piani ne indebolirebbero l'obiettivo a medio termine previsto. L'approccio politico per affrontare gli squilibri sarà invece comunicato dallo Stato membro tramite una lettera alla Commissione e al Consiglio, che sarà poi discussa dal Consiglio.

La clausola di salvaguardia generale

La clausola di salvaguardia generale sarà mantenuta e attivata in caso di grave recessione economica nell'UE e/o nell'area dell'euro. La clausola consente agli Stati membri di adottare misure per affrontare adeguatamente una crisi, discostandosi dai requisiti di bilancio che si applicherebbero normalmente nell'ambito del quadro di bilancio dell'UE. Anche la clausola di salvaguardia generale sarà rafforzata grazie al coinvolgimento del Consiglio. *Sarà ora il Consiglio a decidere, su proposta della Commissione, l'attivazione o la proroga dell'applicazione della clausola e la fissazione dei relativi termini.*

I cambiamenti proposti nella procedura per gli squilibri macroeconomici

Le norme rivedute sulla governance economica promuovono una procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) con un approccio più di lungo periodo.

Un primo obiettivo è **classificare gli squilibri in modo più dinamico** e quindi aumentare la trazione delle politiche della PSM. In pratica, ciò significa che sarà attribuita maggiore importanza all'evoluzione dei rischi, anche se i rischi sembrano diminuire o aumentare, e che sarà prestata maggiore attenzione alle politiche volte a porre rimedio agli squilibri, quando si decide se esistono squilibri e quando si valuta se gli squilibri sono stati corretti.

Il secondo obiettivo è **rafforzare il ruolo preventivo della PSM considerando tempestivamente le mutevoli sfide alla stabilità macroeconomica**. In pratica, sia il primo screening degli squilibri nella relazione sul meccanismo di allerta (AMR) che la valutazione dell'esistenza di squilibri negli esami approfonditi (IDR) saranno resi più lungimiranti per individuare e affrontare tempestivamente gli squilibri emergenti. La relazione sul meccanismo di allerta può proporre l'esecuzione di più esami approfonditi rispetto a quanto

avvenuto negli ultimi anni, se il primo screening fornito dalla relazione suggerisce che possono esistere rischi di squilibri.

Ci sarà un ***dialogo rafforzato tra la Commissione e gli Stati membri*** sulle sfide macroeconomiche. Questo dialogo mirerà a promuovere una maggiore titolarità nazionale attraverso una migliore comprensione comune tra gli Stati membri e la Commissione delle sfide individuate nell'ambito della PSM e delle politiche necessarie per affrontarle. Ciò dovrebbe portare a un fermo impegno da parte degli Stati membri a includere le riforme e gli investimenti per prevenire o correggere gli squilibri nel loro piano strutturale di bilancio a medio termine. Grazie a un piano strutturale di bilancio a medio termine globale, l'applicazione della PSM e la sorveglianza di bilancio saranno meglio coordinate.

La Procedura per Squilibri Eccessivi sarà aperta in due casi:

- 1. mancata attuazione degli impegni politici per affrontare gli squilibri eccessivi, compresi quelli del piano strutturale di bilancio a medio termine nazionale,***
- 2. nuovi e importanti squilibri eccessivi che richiedono un aggiustamento della politica fiscale.***

Infine, le norme riviste danno maggiore visibilità alle dimensioni degli squilibri dell'UE e della zona euro. Un primo cambiamento visibile sarà l'inclusione per l'UE e l'area dell'euro di tutti gli indicatori del quadro di valutazione MIP. Una maggiore dimensione degli squilibri nell'UE e nella zona euro evidenzierà le vulnerabilità che interessano l'UE e la zona euro nel suo insieme e il rispettivo contributo dei vari Stati membri a tali problemi. Ciò fornirà anche il contesto per verificare se le sfide osservate a livello di Stato membro sono specifiche per paese o condivise. Questo approccio aiuterà anche a internalizzare le ricadute e ad alimentare le raccomandazioni per la zona euro.

La sorveglianza post-programma

La Commissione propone che la sorveglianza post-programma si concentri sui seguenti obiettivi:

- ✓ ***Valutare la capacità di rimborso*** degli Stati membri considerando gli aspetti economici, fiscali e la situazione finanziaria;
- ✓ ***Monitorare l'attuazione delle riforme incompiute*** avviate nell'ambito del programma di aggiustamento;

- ✓ **Valutare se siano necessarie misure correttive** nel contesto delle preoccupazioni per la capacità di rimborso o il mantenimento dell'accesso al mercato.

Alla luce di questi obiettivi, l'intensità della sorveglianza post-programma dovrebbe evolvere nel tempo e con la valutazione dei rischi:

- **I primi anni di sorveglianza sarebbero più intensi**, in particolare per monitorare l'attuazione delle riforme incompiute, concordate nell'ambito del programma di aggiustamento, con un'intensità che diminuirebbe una volta attuate le riforme.
- **In tempi "normali"**, la sorveglianza post-programma si concentrerebbe sulla valutazione della capacità di rimborso e potrebbe essere semplificata laddove i rischi di rimborso sono ritenuti bassi, anche attraverso una migliore integrazione con altri strumenti di sorveglianza.

Nel caso in cui la situazione economica, fiscale o finanziaria dovesse deteriorarsi, la sorveglianza post-programma aumenterebbe nuovamente di intensità e valuterebbe se fossero necessarie misure correttive. Questo nuovo approccio non richiede alcuna modifica legislativa.

Prospettive

La Commissione ritiene che la tempestività dell'adozione della proposta sia fondamentale vista l'attuale congiuntura critica per l'economia dell'UE. Il Consiglio ha chiesto che i lavori legislativi si concludano nel 2023. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a concordare quanto prima le proposte legislative presentate il 26 aprile per consentire una risposta rapida e adeguata alle sfide attuali.

END./.